

ALLEGATO 1: INDICAZIONI GENERALI

DEFINIZIONE DI LOCALE DI PUBBLICO SPETTACOLO

Premesso che nel corso degli anni le normative tecniche ed i vari chiarimenti hanno portato a definizioni di “locale di pubblico spettacolo” varie e non sempre univoche e chiare, si riassumono di seguito le definizioni più congrue.

Un locale di pubblico spettacolo può identificarsi come un insieme di fabbricati, ambienti e luoghi (anche all'aperto) destinati allo spettacolo o trattenimento, nonché i servizi ed i disimpegni ad essi annessi, ovvero:

- i locali definiti dall'art. 17 della Circ. 16/51 del Ministero dell'Interno:
 - teatri, cinematografi, cinema-teatri;
 - altri locali di trattenimento, ove si tengono concerti, conferenze, trattenimenti danzanti, spettacoli e trattenimenti nelle scuole, nei circoli, negli oratori, ecc.;
 - circhi;
 - stadi, sferisteri, campi sportivi ed in genere luoghi per divertimento o spettacolo all'aperto (dove si presentano al pubblico, in luogo aperto, spettacoli teatrali o cinematografici o manifestazioni sportive);
- i locali definiti dall'art. 1 comma 1 del D.M. 19/08/96:
 - teatri;
 - cinematografi;
 - cinema-teatri;
 - auditori e sale convegno (quando si tengono convegni aperti al pubblico con pubblicità dell'evento);
 - locali di trattenimento, ovvero locali destinati a trattenimenti ed attrazioni varie, aree ubicate in esercizi pubblici ed attrezzate per accogliere spettacoli, con capienza superiore a 100 persone;
 - sale da ballo e discoteche;
 - teatri tenda;
 - circhi;
 - luoghi destinati a spettacoli viaggianti e parchi di divertimento;
 - luoghi all'aperto, ovvero luoghi ubicati in delimitati spazi all'aperto attrezzati con impianti appositamente destinati a spettacoli o intrattenimenti e con strutture apposite per lo stazionamento del pubblico;
 - locali multiuso utilizzati occasionalmente per attività di pubblico spettacolo;
- un luogo pubblico, indetto all'esercizio di attività imprenditoriale ed attrezzato per accogliere una qualsiasi manifestazione, dove si possa individuare “il luogo” oggetto del collaudo di agibilità e ci sia uno spettacolo e/o trattenimento finalizzato all'amenità, al divertimento, ecc, e che contenga strutture e/o impianti e/o apparecchiature delle quali sia possibile verificare il grado di rispondenza alle misure tecniche di sicurezza;
- arene, piazze, aree aperte dotate di strutture per lo stazionamento del pubblico dove si svolgono attività di intrattenimento o spettacolo;
- luoghi confinati o delimitati in qualsiasi modo, all'aperto o al chiuso, anche se privi di strutture per lo stazionamento del pubblico, per lo svolgimento di attività di spettacolo (ballo, concerto, ecc.), anche se svolti all'interno di attività non di pubblico spettacolo (es. sagre paesane al chiuso o all'aperto);
- ristoranti, bar, piano-bar dove si tengono trattenimenti che si svolgono in sale appositamente allestite per una esibizione che può richiamare una forte affluenza di spettatori (caratteristiche tipiche del locale di pubblico trattenimento: locale idoneo all'espletamento delle esibizioni dell'artista ed all'accoglimento prolungato dei clienti; modifica della distribuzione abituale dell'arredo [tavoli, sedie, impianto luci]; aree libere per il ballo; etc.), ovvero dove sia prevalente l'attività congiunta di trattenimento e svago, e quando la verifica sulla solidità e la sicurezza della struttura è riferita a pedane, camerini degli artisti, allestimenti scenici, uscite di sicurezza, ecc.;
- circolo privato in cui si svolgono manifestazioni di spettacolo o trattenimento, qualora sia

possibile l'accesso previo acquisto del biglietto e della tessera di socio senza particolari formalità (possibilità di accesso indiscriminata da parte di chiunque), ovvero presenza di pubblicità dell'evento con i mezzi di comunicazione o affissione rivolta alla pluralità dei cittadini, o presenza di struttura con evidente attività imprenditoriale;

- gare di motoveicoli, autoveicoli e simili che si svolgono in aree delimitate con presenza di pubblico, anche in assenza di strutture appositamente realizzate per lo stazionamento dello stesso (vedi Circ. M.I. n. 68 del 02/07/1962 e ss.mm.ii.);
- piscine, pubbliche o private, anche prive di strutture per il pubblico, a condizione che sia possibile l'accesso libero a qualsiasi persona, con o senza pagamento del biglietto.

Non sono, invece, da considerarsi attività di pubblico spettacolo quelle non ricomprese nell'elenco precedente, in particolare:

- i bar, disco bar, video bar, ristoranti e simili dove c'è un accompagnamento musicale e ricorrono i seguenti requisiti:
 - accesso libero, senza sovrapprezzo,
 - è preponderante l'attività di somministrazione,
 - non sono presenti spazi appositamente predisposti per lo spettacolo (piste da ballo, sedie disposte a platea, ecc.),
 - evento non pubblicizzato,
 - evento organizzato in via eccezionale (non periodico, p.e. ogni fine settimana);
- le attività indicate all'art. 1 comma 2 del D.M. 19/08/96:
 - i luoghi all'aperto (non confinati o delimitati dove sia possibile l'accesso di fatto e di diritto a chiunque), quali piazze e aree urbane prive di strutture specificatamente destinate allo stazionamento del pubblico per assistere a spettacoli e manifestazioni varie, anche con uso di palchi o pedane per artisti e di attrezzature elettriche, comprese quelle di amplificazione sonora, purché installate in aree non accessibili al pubblico,
 - gallerie, esposizioni, mostre e fiere la cui apertura ed esercizio non è subordinata al rilascio del nulla osta di agibilità;
 - i locali, destinati esclusivamente a riunioni operative, di pertinenza di sedi di Associazioni ed Enti,
 - i pubblici esercizi dove sono impiegati strumenti musicali in assenza dell'aspetto danzante e di spettacolo,
 - i pubblici esercizi in cui è collocato l'apparecchio musicale "karaoke" o simile, a condizione che non sia installato in sale appositamente allestite e rese idonee all'espletamento delle esibizioni canore ed all'accogliimento prolungato degli avventori, e la sala abbia capienza non superiore a 100 persone,
 - i pubblici esercizi dove sono installati apparecchi di divertimento, automatici e non, in cui gli avventori sostano senza assistere a manifestazioni di spettacolo (sale giochi);
- fiere, gallerie, mostre, all'aperto o al chiuso, se al loro interno sono assenti gli aspetti dello spettacolo (dove il pubblico assiste passivamente) o del trattenimento (dove il pubblico è coinvolto attivamente);
- circoli privati esercenti l'attività esclusivamente nei confronti dei propri associati;
- sagre e fiere di cui al D. Lgs. n.114/1998 e/o attività finalizzate alla raccolta di fondi per beneficenza, sempre che non vengano effettuate attività di pubblico spettacolo;
- mostre ed esposizioni di prodotti, animali o rarità in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- impianti sportivi, palestre, laghetti a pagamento per la pesca, scuole di danza o simili privi di strutture per lo stazionamento del pubblico;
- piscine private prive di strutture per il pubblico e non aperte all'accesso di una pluralità indistinta di persone (es. piscine a servizio esclusivo degli ospiti di strutture alberghiere, piscine in abitazioni private);
- singole giostre dello spettacolo viaggiante non costituenti luna park.

NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- R.D. n. 773 del 18.06.1931 "Approvazione del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza";
- Circolare del Ministero dell'Interno n. 16 del 15.02.1951 "Norme di sicurezza per la costruzione, l'esercizio e la vigilanza dei teatri, cinematografi e altri locali di spettacolo in genere";
- Legge n. 1086 del 05.11.1971 "Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica";
- D.M. n. 236 del 14.06.1989 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visibilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica

sovvenzionata e agevolata, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche”;

- ALL. al D.M. n. 261 del 22.02.1996 “Regolamento recante norme sui servizi di vigilanza antincendio da parte dei Vigili del Fuoco sui luoghi di spettacolo e di trattenimento”;
- D.M. 19.08.1996 “Approvazione della regola tecnica di prevenzione incendi per la progettazione, costruzione ed esercizio dei locali di intrattenimento e di pubblico spettacolo”
- D.P.R. n. 311 del 28.05.2001 “Regolamento per la semplificazione dei procedimenti relativi ad autorizzazioni per lo svolgimento di attività disciplinate dal testo unico delle leggi di pubblica sicurezza nonché al riconoscimento della qualifica di agente di pubblica sicurezza”;
- D.P.R. n. 462 del 22.10.2001 “Regolamento di semplificazione del procedimento per la denuncia di installazioni e dispositivi di protezione contro le scariche atmosferiche, di dispositivi di messa a terra di impianti elettrici e di impianti elettrici pericolosi”;
- Art. 18 del D.Lgs. n. 139 dell'8 marzo 2006 “Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229”;
- D.M. n. 37 del 22.01.2008 “Regolamento concernente l'attuazione dell'art. 11-quaterdecies, comma 13, lettera a), della Legge n. 248 del 02.12.2005, recante riordino delle disposizioni in materia di attività di installazione degli impianti all'interno degli edifici”;
- D.Lgs. n. 81 del 09.04.2008 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- D.P.R. n. 151 del 01.08.2011 “Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla prevenzione incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122”;
- D.M. del 07.08.2012 “Disposizioni relative alle modalità di presentazione delle istanze concernenti i procedimenti di prevenzione incendi e alla documentazione da allegare, ai sensi dell'art. 2, comma 7, del D.P.R. 1 agosto 2011, n. 151”;
- D.M. del 20.12.2012 “Regola tecnica di prevenzione incendi per gli impianti di protezione attiva contro l'incendio installati nelle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi”;
- Regole tecniche in materia di prevenzione incendi.

LIMITI DI COMPETENZA DELLA COMMISSIONE COMUNALE

I limiti di competenza delle Commissioni Comunali di Vigilanza stabiliti dal D.P.R. 311/2001, sono:

- locali per teatri, cinematografi, e per spettacoli viaggianti con capienza fino a 1300 persone,
- altri locali ed impianti, anche all'aperto, con capienza fino a 5000 persone.

Oltre tali limiti la competenza è della Commissione Provinciale di Vigilanza.

In ogni caso i parchi di divertimento e le attrezzature da divertimento meccaniche o elettromeccaniche che comportano sollecitazioni fisiche degli spettatori o del pubblico partecipante ai giochi, superiore ai livelli indicati con Decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro della Salute, sono di competenza della Commissione Provinciale di Vigilanza.

MANIFESTAZIONI PERIODICHE RIPETITIVE

Per gli allestimenti temporanei relativi a manifestazioni che si ripetono periodicamente senza nulla modificare, di cui al D.P.R. 311/2001 art. 141 comma 3, salvo che la Commissione Comunale non ritenga, per la natura dei luoghi, sia necessario procedere ogni volta al controllo delle condizioni di sicurezza, non occorre una nuova verifica per gli allestimenti per i quali la Commissione Comunale di cui all'art. 141 bis abbia già concesso l'agibilità in data non anteriore a due anni.

Quanto sopra deve essere dichiarato dal richiedente, nei modi e nelle forme di cui al D.P.R. 445/2000, in occasione delle richieste di licenza ex art. 80 del T.U.L.P.S..

L'autocertificazione dovrà attestare l'uso degli stessi impianti e attrezzature e le

medesime modalità di impiego (con l'osservanza di eventuali prescrizioni fornite dalla CVLPS), precedentemente autorizzate. Inoltre, nel caso in cui le attrezzature, i palchi o gli impianti elettrici siano soggetti a reinstallazione, l'organizzatore dovrà presentare una dichiarazione di corretto e regolare montaggio di dette strutture con allegato il collaudo annuale da parte di tecnico abilitato, nonché una dichiarazione di conformità per ogni singolo impianto, rilasciata ai sensi del D.M. 22.1.2008, n. 37.

MANIFESTAZIONI CON MENO DI 200 PERSONE

Per le attività di pubblico spettacolo con capienza complessiva (pubblico e personale di servizio) non superiore a 200 persone il D.P.R. 311/2001 ha previsto la possibilità che il sopralluogo di verifica da parte della Commissione di Vigilanza, a seguito dell'esame del progetto che deve sempre essere espletato obbligatoriamente dalla Commissione, venga sostituito da una relazione tecnica in cui un professionista iscritto agli albi professionali attesti la rispondenza dell'attività alle norme di sicurezza vigenti.

VIGILANZA ANTINCENDIO

L'obbligo di richiedere al Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco il servizio di Vigilanza Antincendio, ai sensi della Legge 966/65 e D. Lgs. 139/2006 art. 18, oltre quando prescritto dalla Commissione di Vigilanza di Pubblico Spettacolo, sussiste anche nei casi elencati dall'allegato al D.M. 22.02.96 n. 261, ovvero:

- teatri, cinema-teatri, teatri-tenda, circhi con capienza superiore a 500 posti;
- teatri all'aperto con capienza superiore a 2.000 posti;
- teatri di posa per riprese cinematografiche e televisive con capienza superiore a 100 posti, quando è prevista la presenza del pubblico;
- sale pubbliche di audizione in cui si tengono conferenze, concerti e simili con capienza superiore a 1.000 posti;
- impianti per attività sportive all'aperto con capienza superiore a 10.000 posti anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- impianti per attività sportive al chiuso con capienza superiore a 4.000 posti, anche quando gli stessi vengono occasionalmente utilizzati per manifestazioni diverse da quelle sportive;
- edifici, luoghi e locali posti al chiuso ove si svolgono, anche occasionalmente, mostre, gallerie, esposizioni con superficie lorda superiore a 2.000 mq; fiere e quartieri fieristici con superficie lorda superiore a 4.000 mq se al chiuso e 10.000 mq se all'aperto;
- locali ove si svolgono trattenimenti danzanti con capienza superiore a 1.500 persone;
- luoghi o aree all'aperto, pubblici o aperti al pubblico, ove occasionalmente si presentano spettacoli o trattenimenti con afflusso di oltre 10.000 persone.

Il servizio di vigilanza potrà essere prescritto dalle Commissioni di Vigilanza sui Locali di Pubblico Spettacolo, su segnalazione dei Comandi Provinciali dei Vigili del Fuoco, anche per attività di pubblico spettacolo o trattenimento svolte in ambienti di capienza o superficie inferiore a quelle indicate nel paragrafo precedente, quando l'ubicazione, le caratteristiche ambientali o altri fattori rilevanti lo facciano ritenere indispensabile nel pubblico interesse. Tale valutazione, va fatta attraverso accertamento sopralluogo da farsi dalla stessa Commissione.